lexscripta

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione
Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

Art. 76 Delega della funzione legislativa al Governo

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.